

Convenzione relativa al progetto di Costruzione presso il sito di Ostiglia nell'Area denominata Borgo San Giovanni, di una nuova unità a ciclo combinato con turbina a gas classe "H" e di miglioramento ambientale delle unita 1, 2 e 3 della centrale esistente, tra EP Produzione S.p.A., il Comune di Ostiglia, la Provincia di Mantova, i comuni della medesima provincia di Serravalle a Po, Borgo Mantovano, Borgocarbonara, nonché i comuni di Gazzo Veronese, di Casaleone e di Cerea della provincia di Verona e il comune di Melara della provincia di Rovigo

PREMESSO CHE:

- I. EP Produzione S.p.A. a socio unico (di seguito anche solo "**EP**") è proprietaria ed è il soggetto gestore della Centrale termoelettrica di Ostiglia (la "**Centrale**"), ubicata nel territorio del Comune di Ostiglia, costituita da tre moduli a ciclo combinato con tre turbogas, alimentati a gas naturale per una potenza installata netta pari a 1137 MW e da un'unità convenzionale da 320 MW non più autorizzata e fuori esercizio;
- II. EP ha dato avvio alla procedura per la realizzazione di una nuova unità di "*classe H*" a ciclo combinato della potenza nominale pari a circa 850 MWe (la "**Nuova Unità**") nell'area di proprietà EP denominata Borgo San Giovanni e per la realizzazione di una serie di interventi di miglioramento ambientale delle unità 1, 2 e 3 esistenti. Ad oggi la **Nuova Unità** rappresenta la migliore tecnologia disponibile sul mercato delle turbine a Gas;
- III. EP, pertanto, ha concluso nel mese di Marzo 2022 un contratto EPC (Engineering, Procurement and Construction) per la realizzazione della "**Nuova Unità**" con una associazione temporanea di imprese guidata da **SIEMENS ENERGY S.r.l. – società italiana appartenente al gruppo SIEMENS ENERGY, Player leader del settore, di cui fanno parte anche la società SIEMENS ENERGY GmbH, FATA S.p.A. e DEMONT s.r.l.** (di seguito "**SIEMENS**");
- IV. ai sensi di quanto disposto dalla legge 23 agosto 2004 n. 239 (c.d. "**Legge Marzano**"), la Regione, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione della Centrale oggetto del rinnovamento o trasformazione hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;
- V. ritenuto di individuare quali ambiti rilevanti per gli interventi di cui alla presente Convenzione, oltre al territorio del Comune sede dell'impianto, anche i seguenti Comuni contermini: Serravalle a Po, Borgo Mantovano, Borgocarbonara della provincia di Mantova, Gazzo Veronese, Casaleone, Cerea della provincia di Verona e Melara della provincia di Rovigo.

- VI. l'articolo 1 della “**Legge Marzano**”, ai commi 36 e 37, stabilisce i criteri per la determinazione del contributo compensativo che la Regione sede degli impianti provvede a ripartire tra (i) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40% del totale, (ii) i comuni contermini in misura proporzionale per il 50% all'estensione del confine e per il 50% alla popolazione, per un importo non inferiore al 40% del totale, (iii) la provincia ove ha sede l'impianto.
- VII. in relazione a quanto descritto al punto precedente, intervengono al presente atto EP in qualità di soggetto proponente, la Regione Lombardia, che in qualità di regione sede degli impianti ha stabilito i criteri di ripartizione del contributo tra i comuni contermini, individuando quelli veneti d'intesa con la Regione Veneto (D.G.R. n. 1222 del 10/10/2022) come previsto al comma 37 della Legge 239/2004, la Provincia di Mantova, nonché il comune di Ostiglia, ove ha sede l'Impianto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti rappresentanti di

EP Produzione S.p.A. a socio unico con sede in Roma, via Vittorio Veneto 74, C.F. e P.IVA 13243061002, rappresentata dall'ing. Luca Giovanni Alippi nato a Milano in data 29 Maggio 1963 nella sua qualità di Amministratore Delegato, come da verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del [•] in autentica Notaio [•] in data [•] rep. N. [•], che si allega alla presente o società ad essa subentrata nella proprietà della Centrale alla data di sottoscrizione della convenzione;

Comune di Ostiglia – in qualità di comune sede d'impianto – C.F. 00199290206, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato;

Provincia di Mantova –in qualità di provincia sede d'impianto, nonché delegata dalla Regione Lombardia per determinare e ripartire i contributi fra i comuni contermini a quelli ove è ubicata la Centrale, C.F. 80001070202, rappresentata dal Presidente pro tempore;

Comune di **Borgocarbonara** – in qualità di comune contermine – C.F. 02575310202, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato;

Comune di **Serravalle a Po** – in qualità di comune contermine – C.F. 80007050208, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato;

Comune di **Borgo Mantovano** – in qualità di comune contermine – C.F. 02540250202, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato;

Comune di **Casaleone** – in qualità di comune contermine – C.F. 00659900237, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato;

Comune di **Cerea** – in qualità di comune contermine – C.F. 00659890230, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato;

Comune di **Gazzo Veronese** – in qualità di comune contermine – C.F. 82002770236, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato;

Comune di **Melara** – in qualità di comune contermine – C.F. [•], rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato;

Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima rappresentata da

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

- 1.1** La presente convenzione (la “Convenzione”) disciplina i rapporti tra EP, in qualità di soggetto proponente e soggetto attuatore e gli enti pubblici territoriali indicati in epigrafe, in relazione al rinnovamento della Centrale di Ostiglia realizzato mediante la messa a regime della “Nuova Unità” di classe H a ciclo combinato e la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale delle unità 1, 2 e 3 esistenti (“Miglioramento ambientale”) per il quale ha ottenuto le necessarie autorizzazioni ossia, in particolare, l’Autorizzazione Unica (“AU”) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”). Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 20, la presente convenzione ha natura novativa di ogni altro rapporto obbligatorio tra le parti, da intendersi estinto ai sensi dell’art. 1230 c.c.
- 1.2** Si precisa, altresì, che le obbligazioni di cui agli artt. 19.1 e 19.7 avranno efficacia dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, secondo le modalità di cui all’articolo 19.
- 1.3** EP si impegna a informare tempestivamente le altre Parti in merito all’avvenuto Inizio dei Lavori.
- 1.4** Ai sensi dell’art. 1 c. 36 della “**Legge Marzano**”, si fissa in anni sette (7) la durata della presente Convenzione fra le parti con decorrenza dalla data di messa in esercizio commerciale della Nuova Unità.

ART. 2 ASSETTO DEFINITIVO DELLA CENTRALE

- 2.1** Obiettivo primario della presente Convenzione è definire l’assetto finale e definitivo della Centrale.
- 2.2** La potenza elettrica installata a regime sarà pari a circa 1.987 Mwe, ma la potenza massima esercibile sarà pari a circa 1.608 Mwe in quanto con l’avvio dell’esercizio commerciale della “**Nuova Unità**” denominata Unità 5, la sezione 1 della Centrale sarà posta in “riserva fredda”

ossia potrà funzionare solo in caso di fermata programmata o accidentale di una delle altre tre unità della Centrale (ossia le unità 2, 3 o 5) fatta salva la possibilità di un futuro impegno di fonti rinnovabili, nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa ambientale ed in accordo con le amministrazioni locali.

2.3 È tassativamente esclusa la possibilità di utilizzo di combustibili fossili diversi dal gas naturale e di incenerire rifiuti.

ART. 3 SCANSIONE TEMPORALE DELLA TRASFORMAZIONE DEL SITO PRODUTTIVO

La trasformazione dell'impianto dovrà avvenire, indicativamente, con le seguenti tempistiche:

- Entro 26 mesi dall'Inizio dei Lavori si prevede il c.d. "first firing" della "Nuova Unità".
- Entro 32 mesi dall'Inizio dei Lavori si prevede l'entrata in servizio commerciale della "Nuova Unità".

ART. 4 GARANZIE SULL'EFFETTUAZIONE DELLE DISMISSIONI E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

EP si impegna a dar corso alle opere di dismissione e di mitigazione ambientale proposte con il documento **"Progetto di Riqualificazione Ambientale della centrale termoelettrica di Ostiglia"** (PRIA) già autorizzato da parte del Ministero della Transizione Ecologica.

EP nell'effettuazione delle attività previste dal PRIA si conformerà alle eventuali indicazioni autorizzative e degli enti di controllo locali (Regione, Provincia, Comune e ARPA).

ART. 5 ELEMENTI DI RILEVANZA AMBIENTALE GENERALI

Il progetto della **"Nuova Unità"** prevede la realizzazione di una serie di interventi utilizzando le migliori tecniche disponibili sul mercato, al fine di migliorare l'impatto ambientale dell'impianto in generale e di abbassare le emissioni complessive del sito di Ostiglia.

A tale scopo, EP Produzione si impegna a migliorare l'impatto ambientale anche delle unità esistenti, già conformi ai limiti legislativi previsti, riducendo le emissioni di Nox sino a valori in linea con quelli previsti dalle BAT Conclusions (assunte dalla Commissione Europea con la Decisione n° 2018/1147/EU) per impianti esistenti, mediante installazione di catalizzatori per la riduzione degli ossidi di azoto (SCR Selective Catalytic Reduction).

EP realizzerà i lavori di costruzione della **"Nuova Unità"**, di rinnovamento e miglioramento delle unità esistenti per rispettare le emissioni in atmosfera di Nox, CO e NH3 e il rumore, secondo quanto descritto dal Decreto N.354 del 12/08/2021 di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica.

ART. 6 DESTINAZIONE AREA BONIFICA SERBATOI OLIO COMBUSTIBILE DENSO (OCD)

L'area, all'interno del sito di Ostiglia, ove sono collocati i serbatoi di OCD ormai dismessi, compatibilmente con i rilevanti vincoli ambientali, alle necessità tecniche e a valle delle eventuali bonifiche ambientali, sarà riqualificata per la realizzazione di un'area verde almeno su una superficie pari a quella occupata dai tre serbatoi adiacenti alla via Po del comune di Ostiglia.

Previo accordo con l'amministrazione della città di Ostiglia, l'area verrà opportunamente recintata e resa fruibile ai cittadini.

ART. 7 QUALITÀ DELL'ARIA E MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

7.1 CESSIONE DEI DATI

EP, in conformità con quanto definito dalla normativa Nazionale e Regionale si impegna a rendere disponibili al Comune di Ostiglia, a tutti gli altri Comuni sottoscrittori e alla Provincia di Mantova i dati relativi alle emissioni in atmosfera ed altri dati di interesse ambientale con adeguati livelli di dettaglio e periodicità, approvando sin da ora la loro diffusione pubblica. Le modalità per la produzione di tali dati saranno concordate in un apposito accordo: nel dettaglio oltre alla relazione generale annuale dei dati emissivi in atmosfera, EP si atterrà alle condizioni prescrittive contenute nel parere di competenza inviato dalla Provincia di Mantova il 28/05/2021, e si impegna:

- a) alla formulazione di un **nuovo piano di monitoraggio ambientale** per la matrice qualità dell'aria, in accordo con gli organi di controllo, che preveda il monitoraggio dei parametri Nox, NH₃ ed O₃ tramite sistemi di misura in continuo, almeno posizionati in corrispondenza dell'area in cui si è stimata la massima ricaduta al suolo di tali inquinanti.
- b) alla predisposizione di **un'attività di monitoraggio** che preveda anche la restituzione di elementi di modellistica della qualità dell'aria, al fine di valutare la distribuzione spaziale degli impatti nelle reali condizioni di esercizio. Nei i primi due anni dalla messa a regime del nuovo assetto impiantistico, l'esecuzione di simulazioni su base annuale, con modelli che utilizzino tutti i dati emissivi orari forniti dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, comprensivi di quelli degli eventuali transitori di funzionamento, per valutare i contributi dell'impianto ai livelli ambientali degli inquinanti e verificare la corretta localizzazione delle aree di massima ricaduta ove effettuare il monitoraggio strumentale della qualità dell'aria. Successive cadenze temporali di effettuazione di tali analisi, saranno definite dagli Enti, sulla base dei risultati ottenuti.

Alla luce delle rilevanze analitiche che verranno condivise a seguito di tale progettualità, su indicazione di ARPA Lombardia, saranno realizzate tutte le eventuali attività di potenziamento delle centraline di rilevazione degli inquinanti sul territorio provinciale.

7.2 MONITORAGGIO SANITARIO

EP si impegna, in sinergia con la Provincia di Mantova e gli Enti Sanitari Regionali preposti, a contribuire all'attivazione Monitoraggi Sanitari per verificare dal punto di vista epidemiologico, i possibili effetti prodotti dal cambio del regime emissivo dovuto al reale funzionamento del nuovo impianto.

A tale scopo EP Produzione si rende disponibile a finanziare opportuni screening sanitari a favore della popolazione circa l'incidenza e la distribuzione delle malattie oncologiche al polmone sul territorio provinciale e a partire dai cittadini di Ostiglia e dei Comuni Contermini facendosi carico dei costi per un ammontare pari di Euro 90.000.

ART. 8 RUMORE

Con riferimento ai lavori di Rinnovamento, EP, in conformità con la Valutazione di Impatto Ambientale e con quanto definito dalle specifiche autorizzazioni, si impegna a realizzare campagne di rilevazione dell'impatto acustico periodiche durante la fase di cantiere (da definire con i Comuni e ARPA) e al termine del cantiere una specifica rilevazione dell'impatto acustico presso i punti da concordare tenendo conto delle prescrizioni VIA e AIA, della zonizzazione di Comuni e di specifiche loro indicazioni.

In particolare, durante la fase di cantiere EP fornirà adeguata informazione alla popolazione interessata circa la durata e collocazione temporale delle attività di cantiere che possano arrecare maggior disturbo in termini di rumore.

ART. 9 ILLUMINAZIONE

EP, in conformità con quanto definito dalle specifiche autorizzazioni, si impegna a migliorare l'impatto luminoso della centrale nel suo complesso e a fornire alle Parti uno studio redatto da soggetti professionisti terzi a supporto del citato miglioramento.

ART. 10 POLVERI E ALTRI EFFETTI SULL'AMBIENTE

Con riferimento ai lavori di costruzione della "Nuova Unità", EP si impegna a contenere la produzione di polveri nell'ambito dei lavori di costruzione e demolizione, che interessano l'impianto. Oltre a quanto prescritto dalle autorizzazioni vigenti, i Comuni potranno convocare tavoli tecnici allo scopo di monitorare l'andamento dell'impatto ambientale durante le fasi di lavorazione.

ART. 11 IMPRENDITORIA LOCALE

EP, nel rispetto delle leggi vigenti e di principi di adeguatezza tecnico ed economica, promuoverà nella realizzazione delle opere previste, il coinvolgimento dell'imprenditoria locale.

ART. 12 TRASFORMAZIONE IMPIANTISTICA – ASPETTI OCCUPAZIONALI

Per la realizzazione dei lavori di Costruzione del “Nuova Unità” EP si adopererà nei confronti di “SIEMENS” per favorire, l'impiego di manodopera e tecnici locali, ogniqualvolta possibile, a supporto ed integrazione del personale trasferista della stessa, il tutto nel rispetto delle specializzazioni richieste da “SIEMENS” stessa. A tal fine EP potrà anche concludere accordi, ove possibile, con i centri pubblici per l'impiego della Provincia di Mantova

ART. 13 MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI ESISTENTI

EP si impegna a adottare, di intesa con le organizzazioni sindacali, tutte le misure necessarie ad ammortizzare adeguatamente le conseguenze che potranno essere determinate dall'impiego delle nuove tecnologie. Qualora il riassetto della Centrale a regime dovesse configurarsi con un minor impiego rispetto al personale attuale, EP si impegna ad utilizzare il periodo transitorio per adottare le necessarie iniziative di salvaguardia occupazionale con le parti sindacali.

ART. 14 SICUREZZA – LOGISTICA E GESTIONE DEL CANTIERE – OPERE DI MITIGAZIONE

Durante l'attività di cantiere EP dovrà porre la massima attenzione e garantire il minor disagio ai lavoratori, alla popolazione in generale e in particolare agli abitanti della Località Borgo San Giovanni, anche attraverso la realizzazione di opere provvisorie o definitive.

ART. 15 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

EP si impegna a contribuire alla realizzazione di corsi professionali curati da centri formativi accreditati miranti alla riqualificazione professionale della manodopera locale impegnata nella costruzione della Centrale. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione e alla sicurezza degli apprendisti e dei lavoratori precari.

Nell'ambito delle attività di Informazione a favore del Territorio, EP si impegna a organizzare per tutta la durata della presente convenzione, a richiesta delle amministrazioni firmatarie, momenti culturali sulle tematiche ambiente, salute, sicurezza industriale e protezione civile in sinergia sia con i plessi scolastici della Città Capoluogo sia con gli Istituti scolastici presenti presso i Comuni sottoscrittori.

ART. 16 IMPATTO SULLA VIABILITÀ

EP si impegna a valutare l'impatto viabilistico che avrà il cantiere sulle strade percorse.

EP si impegna inoltre a provvedere a propria cura e spese alla riparazione degli eventuali danni alla viabilità provinciale utilizzata nel corso dei lavori, qualora sia dimostrato tramite idonea valutazione congiunta che tali danni siano stati arrecati dai veicoli impiegati per la realizzazione della costruzione della "Nuova Unità", in misura strettamente proporzionale al danno arrecato.

ART. 17 REGISTRAZIONE

La Convenzione verrà registrata da EP Produzione S.p.A. (o da altra società subentrata alla data di sottoscrizione della convenzione o cessionaria ai sensi del successivo Art. 20) a termini di legge e con oneri a suo carico

ART. 18 VERIFICA ADEMPIMENTI

Al fine di consentire la verifica degli adempimenti della presente Convenzione tra EP, i Comuni e la Provincia, viene riconosciuta la necessità e l'utilità di incontri periodici tra le Parti con cadenza almeno annuale.

ART. 19 CONTRIBUTI COMPENSATIVI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE MARZANO

19.1 EP, a seguito della messa a regime dell'Ampliamento della Centrale, si impegna a versare per 7 anni nelle modalità *infra* specificate, a far data dalla messa in esercizio del Rinnovo della Centrale, l'importo annuale di Euro 1.122.000,00 per un totale complessivo di Euro 7.854.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 36, della Legge Marzano.

19.2 L'importo complessivo del contributo sopra menzionato è stato determinato sulla base di un coefficiente pari Euro 0,24 per ogni MWh di energia prodotta, per una potenza pari a 850 MWe, e un numero di ore annue medie di funzionamento pari a 5.500, per 7 anni di esercizio.

19.3 Il contributo, nella misura determinata all'art. 19.1, sarà dovuto a prescindere dall'energia elettrica effettivamente prodotta annualmente essendo stato determinato, con l'accordo di tutti i sottoscrittori il presente atto, in modo convenzionale sulla base della potenza della "Nuova Unità" ed il numero di ore medie annue di funzionamento ipotizzate.

19.4 Il contributo di cui all'art. 19.1. verrà corrisposto ogni anno fino al raggiungimento del settimo anno, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di Entrata in servizio Commerciale della "Nuova Unità".

19.5 L'importo relativo al primo anno sarà anticipato al trentesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione.

19.6 Il contributo di cui all'art. 19.1. verrà ripartito secondo le seguenti quote percentuali determinate in conformità ai criteri della Legge 239 - 23 Agosto 2004 – c.d. "Legge Marzano" e corrisposto come segue:

- a) al Comune di Ostiglia spetterà per 7 anni un contributo annuo di Euro [471.240] (pari al [42]% dell'importo di cui all'art.19.1);
- b) ai Comuni Contermini spetterà per 7 anni un contributo annuo di Euro [471.240] pari al [42]% dell'importo di cui all'art.19.1 che verrà ripartito in misura proporzionale al 50% all'estensione del confine e per il 50% alla popolazione (Allegata tabella con la ripartizione per comune);
- c) alla Provincia di Mantova l'importo annuale di Euro [179.520] pari al [16]% dell'importo di cui all'art. 19.1.

La Provincia di Mantova si impegna a trasferire la metà del contributo complessivo assegnato (pari a € 628.320), previo effettivo incasso, ai 3 Comuni mantovani contermini – Serravalle a Po, Borgocarbonara e Borgo Mantovano - secondo modalità e criteri che saranno definiti dalla Provincia stessa.

19.7 Oltre al contributo di cui all'art. 19.1, EP si impegna a erogare volontariamente il contributo compensativo di cui all'art. 1, comma 5, della Legge Marzano in favore del Comune sede della Centrale e dei Comuni contermini nella misura di **Euro 3.000.000** per supportare la realizzazione di **opere di riqualificazione naturalistica del territorio** a sostegno e potenziamento della biodiversità e dell'interconnessione tra le aree naturali presenti nell'area di interesse, opere a sostegno delle comunità locali, della mobilità sostenibile, interventi per l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico, il miglioramento e l'educazione ambientale, nonché per interventi di riqualificazione urbanistica e di compatibilità ambientale.

19.8 Il contributo compensativo ambientale e territoriale di cui all'art. 19.7 verrà ripartito secondo le seguenti quote percentuali:

- a) al Comune di Ostiglia: [Euro 2.010.000] pari al 67%
- b) ai Comuni Contermini: [Euro 990.000] pari al 33%

La quota relativa ai Comuni Contermini verrà suddivisa con un criterio inversamente proporzionale alla distanza degli stessi dall'Area della **"Nuova Unità"** (Vedi tabella allegata)

19.9 Il contributo compensativo ambientale e territoriale di cui all'art. 19.7 verrà corrisposto da EP con le seguenti modalità:

- 40% alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 30% ad un anno dalla firma della presente convenzione;
- 30% a 3 mesi dall'entrata in servizio commerciale della "Nuova unità" della Centrale.

ART. 20 SUBENTRO DI NUOVA PROPRIETÀ E DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso di variazione dell'assetto proprietario della Centrale, EP si impegna a comunicare ed a trasferire formalmente e integralmente gli impegni e obblighi assunti in forza della presente Convenzione al nuovo proprietario, dandone preventiva e formale comunicazione agli Enti firmatari della stessa, che, a loro volta, verificato quanto sopra esposto in materia di assunzione formale degli impegni e obblighi convenzionali da parte del nuovo proprietario nei loro confronti, libereranno EP; resta inteso che quanto previsto nel precedente periodo è condizionato al verificarsi del fatto che il nuovo proprietario (e cessionario) sia la società interamente di proprietà di EP "EPP2 S.r.l." con sede legale in Via Vittorio Veneto 74, 00187 Roma, partita IVA e C.F. 16234051007 o una diversa società comunque interamente di proprietà di EP.

Letto, firmato e sottoscritto

[DATA]

EP Produzione S.p.A. a socio unico

Comune di Ostiglia

Provincia di Mantova

Comune di Borgocarbonara

Comune di Serravalle a Po

Comune di Borgo Mantovano

Comune di Casaleone

Comune di Cerea

Comune di Gazzo Veronese

Comune di Melara

Regione Lombardia

N. [...] di repertorio

Tab.A - Ripartizione contributo Art.1 c.36 Legge Marzano

Ripartizione contributo per il 50% proporzionalmente al numero di abitanti e per il 50% proporzionalmente all'estensione del confine

Contributo Marzano 7.854.000,00 €

Contributo Comuni contermini: 42% 3.298.680,00 €

50% Abitanti 1.649.340,00 € 50% KM 1.649.340,00 €

Prog.	Comuni	Abitanti (al 31/12/2021)	% Ab.	KM	% km.	50% Abitanti	50% KM	TOTALE	Contributo anno €
1	Borgocarbonara	1.906	5,01	3,50	9,50	82.566,63 €	156.687,30 €	239.253,93 €	34.179,13 €
2	Borgo Mantovano	5.313	13,95	5,20	14,11	230.155,58 €	232.721,87 €	462.877,45 €	66.125,35 €
3	Serravalle a Po	1.466	3,85	4,40	11,94	63.506,13 €	196.931,20 €	260.437,33 €	37.205,33 €
4	Casaleone	5.641	14,82	5,00	13,57	244.364,32 €	223.815,44 €	468.179,75 €	66.882,82 €
5	Cerea	16.789	44,10	0,35	0,95	727.288,16 €	15.668,73 €	742.956,89 €	106.136,70 €
6	Gazzo Veronese	5.218	13,70	7,90	21,44	226.040,24 €	353.618,50 €	579.658,74 €	82.808,39 €
7	Melara	1.741	4,57	10,50	28,49	75.418,95 €	469.896,97 €	545.315,91 €	77.902,27 €
	TOTALI	38.074	100,00	36,85	100,00	1.649.340,00 €	1.649.340,00 €	3.298.680,00 €	471.240,00 €

Contributo Comune di Ostiglia: 42% 3.298.680,00 €

Contributo anno 471.240,00 €

Contributo Provincia di Mantova: 16% 1.256.640,00 €

di cui trasferiti ai 3 Comuni contermini Mantovani secondo modalità da definire a cura della Provincia stessa **628.320,00 €**

Contributo Provincia di Mantova 628.320,00 €

Contributo anno 89.760,00 €

Tab.B - Ripartizione contributo aggiuntivo Art.1 c.5 Legge Marzano

**Ripartizione contributo aggiuntivo con criterio inversamente proporzionale
alla distanza dal Nuovo Modulo**

990.000,00 €

Prog.	Comune	Provincia	Distanza Municipio Deposito BSG (Km)	Ripartizione a 100 in base all'inverso della distanza	Importo Contributo aggiuntivo
1	Borgocarbonara	MN	4,40	17%	170.966 €
2	Borgo Mantovano	MN	2,29	33%	328.207 €
3	Serravalle a Po	MN	6,10	12%	123.421 €
4	Casaleone	VR	12,82	6%	58.692 €
5	Cerea	VR	15,29	5%	49.205 €
6	Gazzo Veronese	VR	10,93	7%	68.824 €
7	Melara	RO	3,95	19%	190.685 €
Totale			55,77	1,00	990.000 €